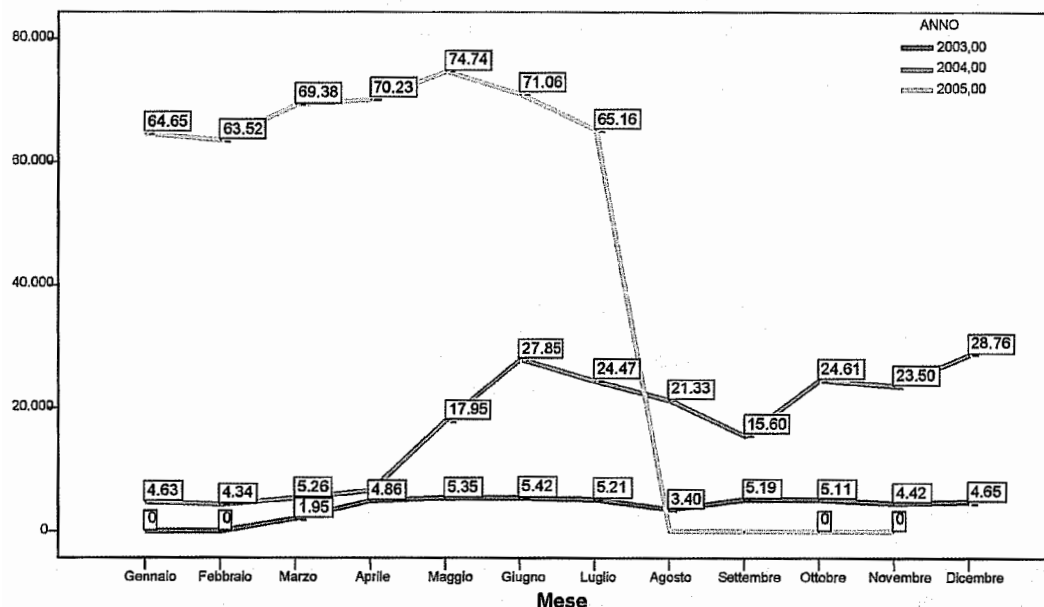
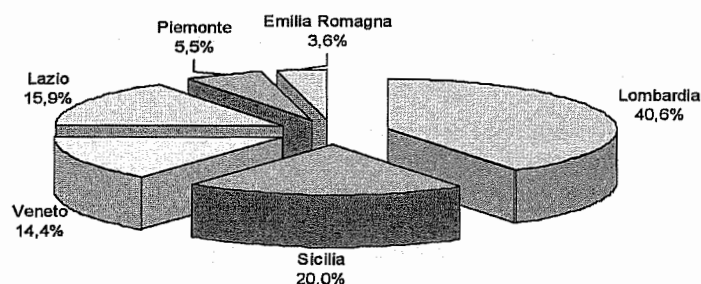


Casi gestiti in Front-Line per mese e anno di rilevazione

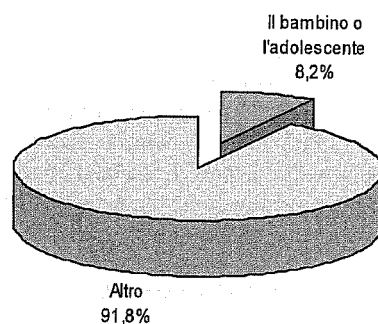
Note: Prima fase (23 marzo 2003-13 maggio 2004): servizio attivo a Milano, Treviso, Palermo; Seconda fase (14 maggio 2004-28 dicembre 2004): servizio attivo in Lombardia, Veneto, Sicilia; Terza fase (29 dicembre 2004-31 luglio 2005): servizio esteso a Piemonte, Emilia Romagna, Lazio.

La ripartizione territoriale degli interventi mostra l'elevata percentuale di casi gestiti in Lombardia (40,6%), seguita dalla Sicilia con il 20%, quindi il Lazio (15,9%) e il Veneto (14,4%). Con percentuali più circoscritte troviamo infine il Piemonte (5,5%) e l'Emilia Romagna (3,6%).

Ripartizione territoriale degli interventi effettuati. Marzo 2003-luglio 2005 - Valori percentuali

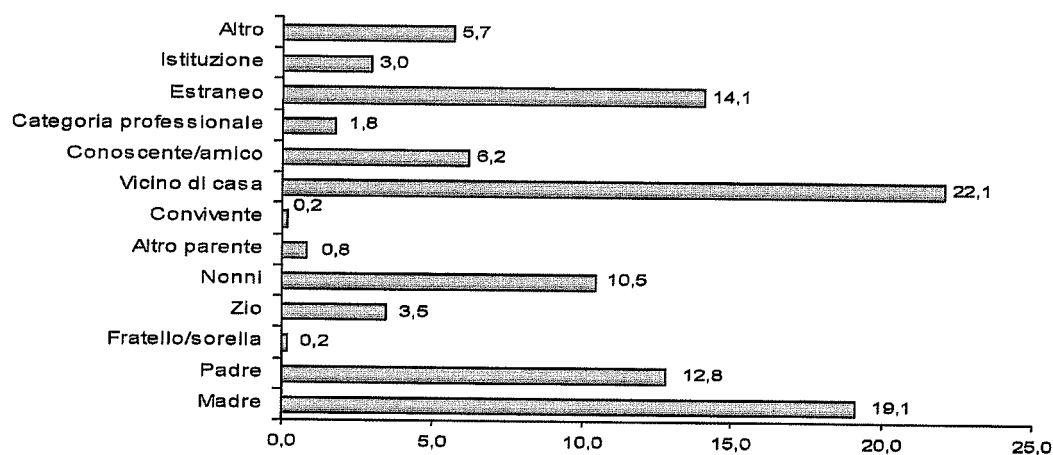
Passando ad analizzare la tipologia di utenza che si rivolge al Servizio Emergenza Infanzia, si osserva che solo nell'8,2% dei casi si tratta del soggetto direttamente interessato, ovvero il bambino o l'adolescente; nel restante 91,8% sono altri individui o istituzioni, a diverso titolo coinvolti o a conoscenza dei fatti, che si rivolgono al 114.

Chi contatta il servizio. Marzo 2003-maggio 2005 - Valori percentuali



Proprio in queste ultime circostanze, quando a rivolgersi al servizio non è un bambino o un adolescente, si rileva che nel 22,1% dei casi la segnalazione giunge da vicini di casa. Di rilievo anche il dato che riguarda i genitori, in particolar modo quello riferito alla madre, che è pari al 19,1% (rispetto al 12,8% del padre). Percentuali di rilievo sono anche quelle che vedono l'interessamento di persone estranee, con il 14,1% e il valore relativo ai nonni del minore coinvolto (10,5%) .

*Se a contattare il servizio non è un bambino o un adolescente.
Marzo 2003-luglio 2005 - Valori percentuali*

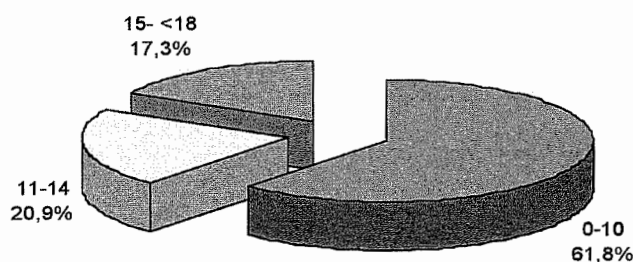


Dalla lettura del grafico precedente si evince che, quando non è il bambino direttamente coinvolto oppure un familiare e conoscente a rivolgersi al 114, il contatto proviene da un'Istituzione solo nel 3% dei casi (in valori assoluti pari a 18 telefonate, che sono imputabili in primo luogo alla scuola che ne ha effettuate poco meno della metà). Questo conferma la funzione integrativa e non suppletiva di una linea di ascolto nell'emergenza, che può soddisfare esigenze di immediatezza, costante reperibilità e anonimato.

Chi sono i bambini e le bambine di cui si è occupato il 114?

Nel 51,9% dei casi si tratta di maschi e nel 48,1% di femmine. Passando a considerare la classe di età, spicca il dato relativo alla fascia dei bambini più piccoli: ben il 61,8% degli interventi effettuati ha interessato bambini fino a 10 anni. Seguono con il 20,9% i ragazzi con un'età compresa tra gli 11 e i 14 anni e infine gli adolescenti tra i 15 e i 18 anni nel 17,3% dei casi. Non stupisce certamente il dato riguardante la nazionalità dei minori, rispetto al quale si evince la prevalenza degli interventi a carico di bambini e adolescenti italiani: ciononostante non bisogna sottostimare il valore degli stranieri che si attesta comunque intorno ad un rilevante 24,2%.

Classe di età dei minori. Marzo 2003-luglio 2005 - Valori percentuali



Occorre segnalare, inoltre, che nel 20,7% dei casi l'intervento è stato effettuato su più bambini, e questa informazione risulta coerente con la variabile relativa al numero dei fratelli/sorelle del minore poiché solo il 3% del campione è figlio unico; merita un approfondimento, inoltre, il fatto che nel 41,8% dei casi è stata segnalata la presenza di altri fratelli/sorelle coinvolti in situazioni di disagio.

*Se non figlio unico, quanti fratelli/sorelle.
Marzo 2003-luglio 2005 - Valori percentuali*

Numero fratelli / sorelle	%
0 fratelli/sorelle	3,0
1 fratelli/sorelle	66,0
2 fratelli/sorelle	24,2
3 fratelli/sorelle	3,8
4 fratelli/sorelle	2,6
6 fratelli/sorelle	,4
Totale	100,0

*Presenza di altri fratelli/sorelle in situazione di disagio.
Marzo 2003-luglio 2005 - Valori percentuali*

Presenza fratelli / sorelle in disagio	%
Si	41,8
No	58,2
Totale	100,0

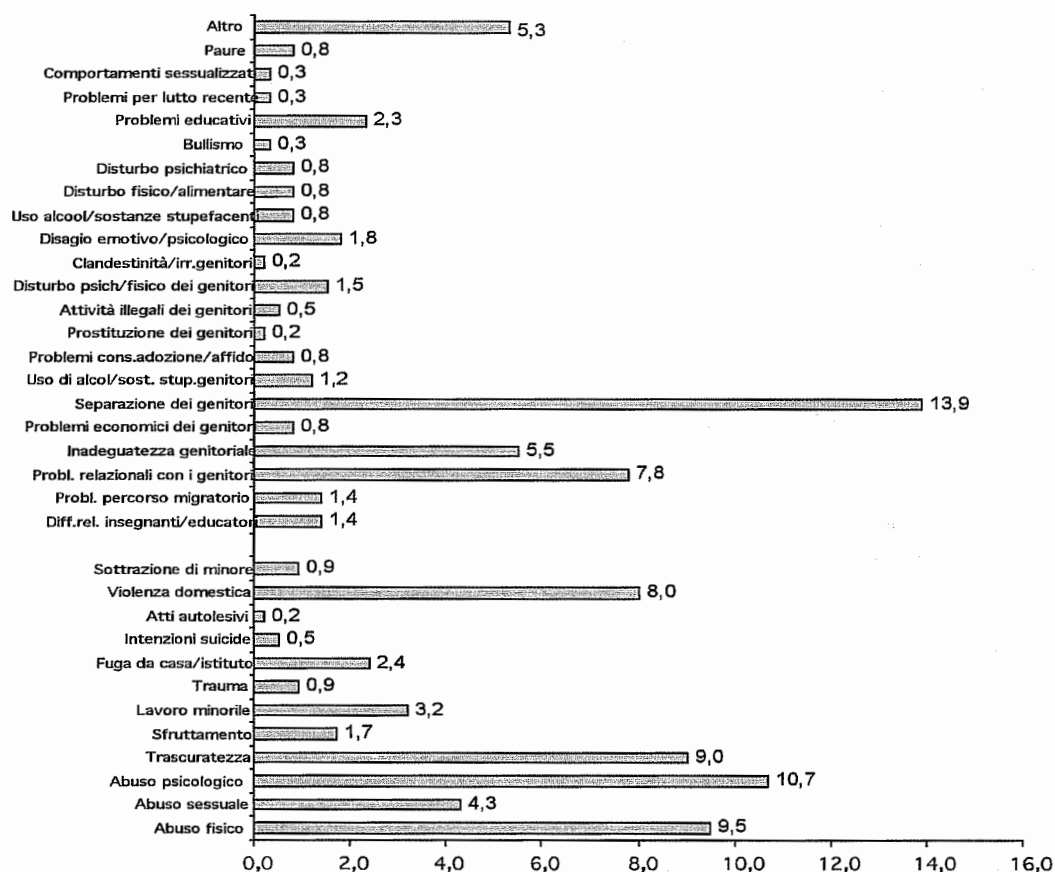
Quali sono le problematiche principali?

Appare di particolare interesse l'analisi delle problematiche che hanno contribuito alla definizione di un contesto a rischio per il minore: si osserva infatti che il valore più alto è quello relativo al trauma imputabile alla separazione dei genitori (13,9%), spiccano poi i dati riconducibili all'abuso psicologico (10,7%), all'abuso fisico (9,5%), alla patologia delle cure (9%) e alla violenza domestica (8%).

Quali sono state le agenzie coinvolte successivamente alla segnalazione telefonica?

Il valore più consistente interessa i Servizi Sociali del Comune (29,3%), cui seguono, sebbene in proporzioni minori, i Servizi Sociali della Asl (15,5%), nonché i Carabinieri con il 13,2% delle attivazioni e la Polizia, nello specifico la Squadra Mobile (12,6%).

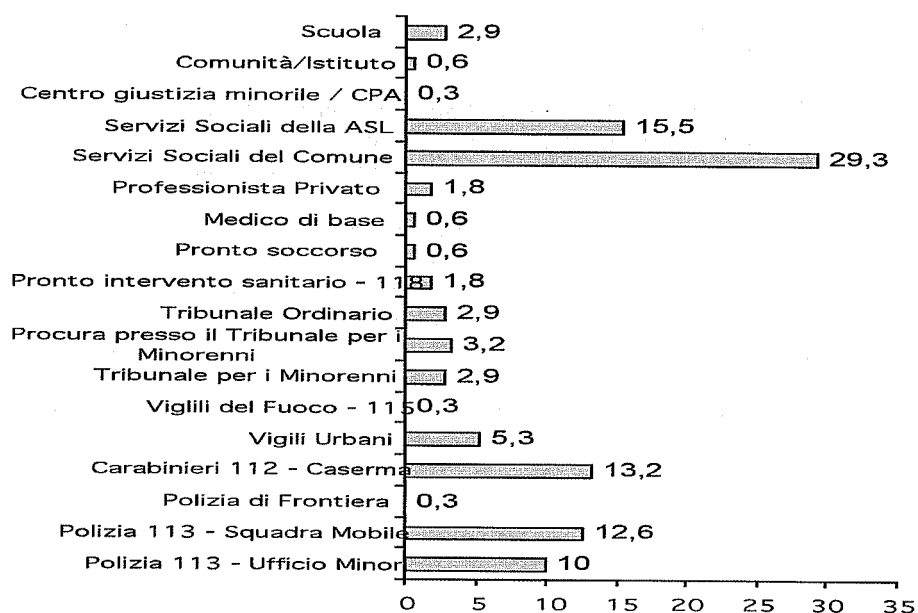
Il Servizio Emergenza Infanzia 114 ha il mandato di intervenire sui casi di emergenza che coinvolgono bambini e adolescenti: tali situazioni necessitano non solo di una risposta immediata ma anche e soprattutto della tempestiva attivazione dei servizi territoriali.

Principali problematiche marzo 2003-luglio 2005 - Valori percentuali

Considerando l'estrema complessità della rete di intervento a tutela dei minori, l'efficacia del 114 può essere garantita solo se si evita di duplicare le procedure di attivazione degli interventi in emergenza e di sovrapporsi alle competenze istituzionalmente spettanti agli organismi pubblici preposti alle diverse articolazioni della rete.

È questo un criterio di attenzione da tenere presente anche nella risposta da dare ad una richiesta di aiuto, che potrebbe interessare una situazione già nota ai servizi e, addirittura, già al centro di procedimenti giudiziari; è quindi ovvia accortezza valutare come intervenire in sinergia con le agenzie territoriali ad evitare non solo il sovrapporsi degli interventi ma anche in volontari inquinamenti di prove o di informazioni vincolate al segreto istruttorio.

Agenzie territoriali attivate. Marzo 2003-luglio 2005 - Valori percentuali



La presa in carico di un singolo caso può comportare l'intervento sinergico di più agenzie, pertanto corre l'obbligo puntualizzare che i valori percentuali presentati nel grafico sono stati rilevati mediante una variabile a risposta multipla ed il totale non corrisponderà al 100%.

La messa in rete del caso attraverso il coinvolgimento del territorio: gli accordi con le istituzioni centrali e regionali. Gli sviluppi futuri

Il Decreto Interministeriale del 14 ottobre 2002, che individua il servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza "114", così recita:

il servizio non può sovrapporsi o sostituirsi ad altri servizi di emergenza e di pubblica utilità ed è svolto, per quanto necessario, in diretta collaborazione con i servizi sociali, sanitari ed ogni altra autorità, a livello centrale, o locale, il cui intervento sia necessario od utile. Il servizio si avvale di infrastrutture di rete atte a garantire affidabilità e qualità (Art. 4).

In virtù del D.M. del 6 agosto 2003, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, l'intervento territoriale e la stretta collaborazione con i servizi assumono un ruolo indiscutibilmente decisivo per la presa in carico del caso nell'immediato, nonché per la gestione dello stesso nel medio e lungo termine. È sulla base di tale premessa che Telefono Azzurro ha come obiettivo primario e fondamentale lo sviluppo di una rete interistituzionale e multidisciplinare di intervento a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il Protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno e l'impegno del 114 presso gli Uffici Territoriali del Governo

Il lavoro con la rete istituzionale locale rappresenta non solo il luogo per un confronto strutturato e continuativo tra agenzie diverse, ma anche uno spazio per costruire degli interventi efficaci. Per tale motivo il Servizio 114 intende inserirsi nella rete di collegamento e collaborazione tra gli attori sociali, pubblici e privati, preposti ad intervenire nelle situazioni di disagio attraverso la stipula di accordi a livello regionale con gli Enti locali e con le agenzie del territorio di riferimento e di protocolli di intesa a livello centrale con i Ministeri e le Istituzioni competenti.

Con questo obiettivo il 22 settembre 2004 è stato firmato al Viminale il protocollo di intesa tra il Ministero dell'Interno e S.O.S Il Telefono Azzurro ONLUS, in qualità di Ente Gestore del Servizio 114, con il quale si definiscono i rapporti di collaborazione per la gestione delle situazioni di emergenza a danno di bambini e adolescenti.

All'interno di questo accordo (art. 6), le Prefetture (Uffici Territoriali del Governo) sono chiamate a promuovere sul territorio, in collaborazione con il 114, le iniziative atte a mobilitare i soggetti pubblici e privati in grado di contribuire all'elaborazione di strategie operative volte a favorire: a) la costruzione di procedure comuni di intervento; b) la circolazione delle informazioni; c) il monitoraggio e la valutazione delle diverse forme di abuso; d) la diffusione di una cultura della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza in grado di percepire gli indicatori di rischio per un'adeguata ed efficace azione di prevenzione.

A seguito della firma del protocollo, è iniziato l'impegno congiunto tra il 114 e gli Uffici Territoriali del Governo competenti a livello provinciale. Sono iniziati i primi confronti, hanno preso vita i primi incontri, attraverso la partecipazione alle Conferenze Permanenti, tra operatori e consulenti del 114 e i referenti territoriali dei servizi socio-assistenziali, delle Forze dell'ordine e di Pubblica Sicurezza, delle Procure e dei Tribunali per i Minorenni e dei servizi della Giustizia Minorile. Telefono Azzurro procede gradualmente in questi incontri, privilegiando le realtà progressivamente coinvolte nel progetto, da quelle in cui il 114 è già attivo (Lombardia, Veneto, Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna e Sicilia) a quelle in cui lo sarà tra breve.

In alcune realtà locali, sulla base di alcune presupposti progettuali, verranno sviluppati dei modelli sperimentali di intervento attraverso la costruzione di procedure comuni al fine di determinare prassi condivise di intervento con le agenzie del territorio, utilizzando come punto di raccordo e coordinamento le Prefetture capoluogo di regione.

Il piano di sviluppo del 114 ed il suo decentramento a livello locale: gli accordi con le Regioni

Un centro di riferimento imprescindibile per assicurare la piena funzionalità del Servizio 114 nei rapporti con le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, e con tutte le strutture che svolgono i compiti di assistenza sociale e sanitaria sul territorio, è costituito dalle Regioni.

Dopo la modifica al Titolo V della Costituzione, infatti, la responsabilità delle scelte organizzative riguardanti i servizi socio-assistenziali ricade, salvo norme di indirizzo e coordinamento espresse a livello centrale, sulle Amministrazioni Regionali.

In ragione di ciò è stato ritenuto indispensabile il coinvolgimento fattivo delle stesse, uniche in grado di porre le condizioni per una ottimale integrazione tra il 114 e la Rete dei servizi sociali e sanitari radicati sul territorio, che si occupano degli interventi a favore dei minori nelle situazioni di emergenza.

Al di là degli interventi di emergenza delle Forze dell'ordine e delle competenze penali e di tutela dei minori attribuite alla Magistratura, è infatti sui presidi sanitari e sui servizi sociali che grava in maniera più consistente non solo la cura del minore nel momento critico dell'emergenza, ma anche la delicata transizione dalla situazione di emergenza alla gestione stabile e continuativa di ciascun singolo caso.

La definizione di accordi collaborativi a livello locale sono apparsi pertanto necessari al 114 per accreditarsi come soggetto della Rete e possono rappresentare, sotto questo profilo, una grande opportunità per rendere più efficiente il funzionamento integrato della Rete, attraverso l'elaborazione e la condivisione di

informazioni e conoscenze essenziali per gli interventi in situazioni di emergenza, e qualificate dalla capacità di ascolto del minore che caratterizza il servizio.

Con questo obiettivo è stata sottoscritta, sia con la Regione Lombardia che con la Regione Lazio, una Convenzione finalizzata a consentire al 114 di lavorare in Rete con le articolazioni locali e sono in corso una serie di contatti ed incontri con le altre Istituzioni regionali per illustrare il Servizio 114 e definire accordi per la sua attuazione a livello locale. Nelle due citate convenzioni, il soggetto gestore si impegna a segnalare, nel caso in cui si ravvisassero condizioni di rischio per il minore, le problematiche riscontrate ai servizi di emergenza e di pubblica utilità competenti per territorio e a predisporre report semestrali relativi alla tipologia delle problematiche espresse dai diversi utenti del territorio regionale, nonché alle eventuali risorse attivate. La Regione, dal canto suo, s'impegna ad assicurare al servizio 114, nell'ambito dei canali e degli sportelli informativi attivati dalla Regione, anche a livello locale, spazi di informazione e materiale divulgativo del Servizio, e a fornire l'indicazione dei servizi pubblici e privati e delle unità di offerta dedicate ai minori, dislocati sul territorio regionale. I significativi risultati fin qui conseguiti dal Servizio nelle sei Regioni in cui il numero di emergenza è ad oggi attivo, consentono di delineare un andamento decisamente impegnativo, specie ad assetto completato, con il servizio 114 attivo su tutte le Regioni del territorio nazionale, pur con la limitazione dell'accesso dalla sola rete fissa.

Si è ritenuto pertanto opportuno muoversi nella direzione di un rafforzamento del Servizio a livello locale attraverso l'apertura di centri territoriali del 114, che appaiono funzionali ad una migliore integrazione del servizio nell'ambito della Rete, e consentono di meglio operare tenendo conto delle specificità e delle esigenze del territorio.

La hotline del 114

Fra i compiti assegnati al Servizio Emergenza Infanzia 114, c'è quello di raccogliere le segnalazioni, da parte dei cittadini, sulla presenza in Rete o in altri mass media di contenuti illegali o dannosi per lo sviluppo psico-fisico dei bambini e adolescenti o che possa recare loro disagio. Le segnalazioni sono raccolte dagli operatori attraverso la linea telefonica oppure attraverso il sito web www.114.it. Attraverso questo sito è possibile segnalare, per chi lo desidera in forma anonima, contenuti inadeguati o illegali - dialoghi, testi, immagini - presenti in Internet e su altri media, che possono nuocere allo sviluppo psico-fisico o mettere a disagio bambini e adolescenti. Le violazioni sono riferite all'ambito dell'informazione (Internet e Media), quindi siti web, chat-line, newsgroups e materiale mediale a carattere pedopornografico, carta stampata, radio e tv. La segnalazione è raccolta da un operatore specializzato del 114 Emergenza Infanzia, il quale provvede ad inoltrarla alle autorità competenti (Garante per le Comunicazioni, Garante per la Privacy, Ordine dei Giornalisti e a ogni altro organismo deputato a monitorare, valutare e sanzionare tali contenuti). Le segnalazioni relative a siti Internet pornografici, pedopornografici o che presentano contenuti illegali o inadatti ai fanciulli vengono invece riferite alla Polizia Postale e delle Telecomunicazioni.

Come funziona la hotline del 114?

Il Servizio Emergenza Infanzia 114 trasmette la segnalazione pervenuta al servizio, sia essa in modalità telefonica o in formato elettronico, alle Autorità competenti. Nello specifico, viene attivato l'Ordine Nazionale dei Giornalisti qualora la segnalazione riguardi l'ambito dell'informazione (quotidiani, riviste, radio o televisione); il Comitato di Attuazione del Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori qualora la segnalazione riguardi l'ambito di un programma televisivo; l'Istituto di Autodisciplina pubblicitaria qualora la segnalazione riguardi un messaggio pubblicitario, veicolato con qualsiasi mezzo; il Garante per la Protezione dei Dati Personali quando vi sia una violazione della privacy; l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni quando risulti complesso individuare l'organismo di controllo competente, come, ad esempio, quando la segnalazione riguarda gadgets allegati alle pubblicazioni per bambini, Vhs o Dvd presi a noleggio, ecc.

Le segnalazioni di materiale illecito reperito in Rete e riferito a siti Internet, newsgroup, chat-line, sono invece inoltrate alle Forze dell'ordine: nello specifico alla Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, un organo speciale che compie un monitoraggio 24 ore su 24 della rete Internet, per contrastare e reprimere tali reati.

Per facilitare la segnalazione attraverso il sito www.114.it, l'utente è guidato passo dopo passo a fornire tutte le informazioni utili affinché le autorità competenti possano successivamente prendere i necessari provvedimenti. È molto importante, data la "fluidità" del mondo di Internet, fornire le coordinate precise del contenuto illegale che l'utente intende segnalare.

Nel mese di giugno 2005, il sito del 114 Emergenza Infanzia è stato rinnovato completamente, nella grafica e nei contenuti.

Sul sito, grazie al nuovo layout grafico giocato su un uso identificativo dei colori, da oggi sarà più facile, anche per i più piccoli, fare una segnalazione, individuando prontamente l'area da cliccare. L'utente - bambino o adolescente ma anche adulto - che voglia segnalare, è seguito passo passo nella compilazione della scheda e nel suo invio. Il sito è stato rinnovato anche nei contenuti, che sono stati suddivisi in due macrosezioni al fine di migliorare l'accessibilità alle informazioni da parte degli operatori della rete e di tutti coloro interessati alla fruizione del servizio. Forze dell'ordine, operatori dei servizi socio-sanitari, Tribunali ordinari e per i minorenni, insegnanti, operatori di associazioni del privato sociale a tutela dell'infanzia ma anche privati cittadini potranno, quindi, trovare subito nella prima sezione del sito tutte le informazioni generali sul servizio fornito dal numero 114 Emergenza Infanzia.

2. ELEMENTI INNOVATIVI NEL QUADRO DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA ED EUROPEA, LA LEGGE 6 FEBBRAIO 2006, N.38

2.1. ELEMENTI INNOVATIVI NEL QUADRO DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA ED EUROPEA

L'Italia, negli ultimi anni, ha avviato un incisivo processo di adeguamento normativo per dotarsi di strumenti di contrasto moderni ed efficaci contro le forme di abuso e sfruttamento dei minori che, purtroppo, sono cresciute esponenzialmente.

Sul piano strettamente normativo, si può affermare che il nostro Paese è sicuramente avanti rispetto a molti altri Stati membri dell'Unione, avendo ratificato con sollecitudine tutte le convenzioni ed i protocolli internazionali in materia, e ponendosi in prima linea nella lotta contro questo turpe fenomeno.

Il Governo d'altronde ha inserito fin da subito tra le sue priorità la lotta contro i reati a danno dei minori, impegnandosi con un'azione articolata a più livelli. Da un lato si è cercato di adeguare il nostro sistema normativo alle nuove declinazioni del fenomeno, nate con lo sviluppo delle moderne tecnologie, in particolare modo di Internet, che permette di diffondere materiale pedopornografico nel più completo anonimato. Dall'altro, si è puntato sulla prevenzione, operando al tempo stesso un attento monitoraggio del problema. È proprio per sostenere le spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento e dell'abuso sessuale dei minori che si è previsto, nella Legge Finanziaria, lo stanziamento di sei milioni di euro l'anno divisi in tre parti uguali per il 2006, il 2007 ed il 2008. Si tratta di un passo importantissimo che sottolinea la determinazione dell'Esecutivo a contrastare con ogni mezzo questi terribili reati.

Si sottolinea inoltre il ruolo del CICLOPE, il Comitato Interministeriale di Coordinamento della Lotta alla Pedofilia, che riunisce undici ministeri sotto la guida del Ministero per le Pari Opportunità e che nel 2002 ha elaborato il Primo Piano Nazionale di prevenzione e contrasto della pedofilia. Il Piano ha tra i suoi obiettivi quello di raccordare dati e informazioni a livello nazionale e locale sulle attività svolte per la conoscenza e la prevenzione di questo fenomeno. Frutto del Piano Nazionale sono state le nuove norme di contrasto alla pedopornografia on-line racchiuse nella legge di iniziativa governativa sulla pedofilia recentemente approvata dal Parlamento. Anche se la legislazione italiana in materia era abbastanza recente, il Governo ha ritenuto necessario proporre la nuova legge per dotare il nostro Paese di adeguati strumenti di contrasto contro le nuove forme di abuso. Il provvedimento che, in relazione al suo alto valore sociale, è stato approvato da entrambi i rami del Parlamento direttamente in Commissione in sede delibe-

rante, inasprisce le pene per chi si macchia di reati di pedofilia e pedopornografia on-line e, oltre a colpire la diffusione di materiale pedopornografico, punta sul blocco dei flussi finanziari che ruotano attorno a questi siti mediante la revoca delle convenzioni con le carte di credito, che è il mezzo più usato per i pagamenti su Internet.

La legge sancisce inoltre il divieto assoluto di rapporto con minorenni in cambio di denaro e prevede l'esclusione del patteggiamento per i reati di pedofilia e pornografia minorile, evitando così che gli autori dei reati sui minori possano avvalersi dei meccanismi premiali di riduzione della pena.

Per le persone condannate per questo tipo di crimini sono previste pene ancora più severe ed è inoltre comminata l'interdizione perpetua dall'attività nelle scuole di ogni ordine e grado e negli uffici o servizi in istituzioni o strutture prevalentemente frequentate da minori.

La nuova legge ha, inoltre, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività svolte da tutte le Amministrazioni per il contrasto alla pedofilia. A tal fine la legge ha previsto l'istituzione presso l'Osservatorio, di una Banca Dati che dovrà fungere da rete di coordinamento delle attività di rilevazione e monitoraggio del fenomeno. Ciò al fine di rendere possibile la predisposizione di misure di contrasto sempre più mirate ed efficaci.

Nel recepire i contenuti della Decisione quadro del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003 sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia, l'obiettivo fondamentale che il legislatore si è posto con la stesura della nuova legge è stato il rafforzamento delle misure a protezione dei minori vittime di sfruttamento sessuale, modificando e integrando la normativa vigente prevista dalla legge n. 269/98.

La legge interviene sulle disposizioni preesistenti, in modo particolare per quanto riguarda la definizione del reato di pedopornografia, realizzando un passaggio dal concetto di sfruttamento a quello di utilizzazione del minore nella realizzazione del materiale pornografico. Infatti, passa dalla definizione precedente, in cui si considerava lo sfruttamento del minore al fine di realizzare il materiale pedopornografico o esibizioni pornografiche, alla definizione del reato in cui la condotta del realizzare tale materiale, utilizzando minori nelle esibizioni pornografiche o nella produzione di tale materiale, diventa elemento caratterizzante della fattispecie base stessa. In altre parole, la fattispecie è stata riformulata in termini di dolo generico, anziché di dolo specifico come nel precedente testo della legge n. 269/1998. Inoltre, nella formulazione della fattispecie si è provveduto alla sostituzione del termine "sfruttamento" di minori con il termine "utilizzazione". Pertanto, la condotta dell'utilizzo del minore nella realizzazione del materiale rappresenta l'elemento costitutivo del reato in sé, senza fare più alcun riferimento all'elemento soggettivo dell'intenzione di sfruttare il minore con lo scopo di produrre determinati prodotti.

Inoltre, la legge prevede (art. 4) l'applicazione delle disposizioni contenute agli artt. 600 ter e 600 quater del codice penale (che disciplinano le pene per i reati relativi alla pornografia minorile) anche alla "pedopornografia virtuale", vale a dire a quella pornografia che rappresenta attraverso immagini virtuali il minore degli anni 18, o di parti di questo, intendendo per immagini virtuali quelle "realizzate con tecniche d'elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali", con la disposizione della diminuzione della pena di un terzo.

La legge dedica interamente il suo Capo II all'elencazione di disposizioni normative contro la pedopornografia a mezzo Internet, predisponendo l'istituzione presso il Ministero dell'Interno del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet (art. 14 bis), cui assegna il compito principale di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti da soggetti pubblici e privati e dagli organi di polizia, anche stranieri, impegnati nella lotta alla pornografia minorile, relative a siti che diffondono materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori attraverso Internet e altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei pagamenti connessi all'acquisto di tale materiale.

Sempre al fine di contrastare tale dilagante fenomeno, la legge dispone, a titolo di misure di contrasto, l'obbligo agli "internet provider" di segnalare al Centro nazionale le imprese o i soggetti che a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o commerciano materiale pedopornografico (art. 14 ter) ed ai "fornitori di connettività" (access provider e gestori di internet point) di utilizzare strumenti tecnici (filtri e altre innovazioni tecnologiche) atti ad impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico

(art. 14 quater).

La legge mira a colpire la domanda e la possibile fruizione di questo materiale attraverso l'individuazione di apposite misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione. Si propone di bloccare le fonti remunerative di tale canale di sfruttamento e di monitorarle, consentendo, grazie al controllo dei pagamenti effettuati on-line dai fruitori, di risalire non solo ai fruitori stessi, ma ai soggetti beneficiari finali di tali compensi, cioè esso agisce contemporaneamente sulla domanda e sugli introiti da questa derivanti. Tale misura di contrasto è realizzata attraverso l'organizzazione di un sistema d'intervento integrato, si potrebbe definire di tipo finanziario, che vede a capo il Centro nazionale per il contrasto della pornografia sulla rete Internet e coinvolge l'Ufficio italiano cambi, le banche e le Poste italiane S.p.A. per le attività d'intermediazione finanziaria da queste svolte, con l'obiettivo di colpire l'interesse economico che muove la macchina dello sfruttamento dei minori per la produzione, la diffusione e la commercializzazione del materiale pedopornografico.

2.2. UNA COMPARAZIONE DELLA NUOVA LEGGE CON ALCUNE NORMATIVE NAZIONALI EUROPEE

Queste appena elencate risultano essere, in sintesi, le disposizioni che caratterizzano la valenza innovativa della nuova legge in materia di pedofilia, caratteristica meglio apprezzabile, nel momento in cui si realizza una comparazione delle disposizioni di questo con la normativa in vigore in alcuni paesi europei. La fattispecie prevista dalla nuova legge, che riscrive l'articolo 600-ter c.p., punisce, al primo comma dell'articolo 2 (fattispecie base), chiunque “realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni 18 a partecipare ad esibizioni pornografiche”. Il commercio, individuato al secondo comma, non costituisce un'aggravante, ed è punito come al primo comma, mentre la distribuzione, la divulgazione, la diffusione o la pubblicità, di materiale pornografico è punito con uno scarto edittale inferiore (1-5 anni). Lo scambio e l'offerta, purché a titolo gratuito, sono puniti con la stessa pena del mero possesso, con la reclusione fino a 3 anni, ma la multa è formalmente differente: lo scambio è punito con la multa da 1.549 a 5.164 euro (art 600 ter), la mera detenzione con la multa non inferiore a 3 milioni di vecchie lire. Come già detto il provvedimento introduce l'elemento del dolo generico e fa del coinvolgimento del minore alla realizzazione del materiale pedopornografico una connotazione essenziale della fattispecie di reato, eliminando il dolo specifico che accompagnava la precedente definizione contenuta nella legge n. 269/98. A proposito della definizione, i paesi in cui il dolo generico e il coinvolgimento del minore nella realizzazione di materiale pedopornografico sono parte della fattispecie base risultano essere: Belgio (art. 383bis c.p.); Olanda (art. 240/b c.p.) e Ungheria (§ 195/A c.p.). Si ha, invece, il riferimento al dolo specifico nelle definizioni utilizzate da: Francia (art. 227-23 c.p.); Germania (§184b c.p.); Spagna (art. 189 c.p.); Regno Unito (§§ 48-50 del New Sexual Offences Act del 2004) e Polonia (art. 202 c.p.). Si tratta, in questo secondo caso, di ordinamenti normativi in contrasto con quanto disposto dalla Decisione quadro del Consiglio europeo (2004/68/GAI), su menzionata, ed cui è necessario conformarsi entro il 26 gennaio 2006.

Tuttavia, in linea di massima, tutti i paesi presi in considerazione (Belgio, Francia, Germania, Olanda, Spagna, Regno Unito, Polonia e Ungheria) prevedono una fattispecie a contrasto della pedopornografia simile, per elementi costitutivi, a quella formulata dalla legge italiana, fissando la soglia di protezione ai 18 anni d'età. Uniche eccezioni sono rappresentate dalla Germania che la fissa a 14 anni e dalla Polonia, a 15 anni. In generale, quasi tutti i paesi colpiscono ugualmente la condotta di produzione di materiale pornografico e la realizzazione di esibizioni pornografiche, mentre il possesso è punito meno severamente. Solo la Germania e l'Olanda non distinguono tra queste tre diverse condotte configurative del reato, concependo un'unica sanzione. Nella nuova legge il commercio non comporta un aumento di pena, ed è contenuto nella fattispecie base, mentre in Germania lo scopo di lucro è compreso fra le circostanze aggravanti, e comporta un raddoppio del minimo e del massimo edittale (6 mesi-10 anni), anche nella forma dell'associazione a delinquere finalizzata al commercio di materiale pedo-pornografico.

Considerando ora gli intervalli edittali:

- l'Italia sanziona con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 25.822,00 a 25.8228,00 euro la pro-

duzione, la realizzazione, l'induzione e il commercio;

- in Belgio la forbice è 5 - 10 anni per la produzione e la distribuzione e la multa va da 500 a 10.000 franchi;
- per la produzione e la distribuzione in Francia è prevista la reclusione fino a 3 anni e una multa di 45.000,00 euro, la distribuzione attraverso reti di comunicazione che raggiungano il grande pubblico è punita fino a 5 anni di reclusione e multa fino a 75.000,00 euro;
- in Germania la reclusione per produzione, distribuzione e possesso va da 3 mesi a 5 anni;
- in Spagna si irroga la reclusione da 3 mesi a 1 anno per il mero possesso, la reclusione da 1 anno a 4 anni per la produzione e la distribuzione;
- nel Regno Unito, nell'ipotesi di conviction on indictment (previsto per i reati più gravi, si svolge alla presenza della giuria)⁸ la reclusione può arrivare a 14 anni;
- in Polonia la reclusione per possesso va da 3 mesi a 4 anni, mentre per la produzione e la distribuzione va da 6 mesi ad 8 anni;
- nel caso dell'Ungheria, infine, per il mero possesso la reclusione prescritta è fino a 3 anni, mentre per la produzione e la distribuzione la forbice va da 2 ad 8 anni.

Passando poi alla confisca, la nuova legge, pur modificando l'art. 600 septies attraverso l'introduzione di un comma aggiuntivo, mantiene il rinvio di questo all'articolo 240 c.p. poiché conserva inalterate le disposizioni relative all'applicazione della confisca nel caso di delitti contro la libertà individuale contemplati nel Libro II, capo III del codice penale. A livello europeo, tra i paesi esaminati, la confisca è contemplata dall'ordinamento belga (confiscation spéciale, art 42 cp), dall'ordinamento spagnolo (art 127 c.p.) e dall'ordinamento francese, ma solo in relazione alle persone giuridiche (art. 131-39, 8°, c.p.).

Altro elemento introdotto dalla nuova legge è la responsabilità delle persone giuridiche per la pedopornografia virtuale, inserita nell'unica forma ritenuta legittima dal nostro impianto costituzionale, ovvero sia nella forma della responsabilità amministrativa. Sono, infatti, previste sanzioni a carico delle società di gestione dei servizi di connessione e di gestione dei servizi di telecomunicazione tramite Internet, che vanno da un minimo di 50.000,00 ad un massimo di 500.000,00 euro. Si tratta di un ulteriore elemento di innovazione dato che non tutti i paesi esaminati hanno già provveduto all'introduzione di previsioni in tal senso oppure vi stanno provvedendo. In particolare, la Francia attende l'abrogazione del principio di specialità, previsto dall'art 121-2 c.p., riferito alla responsabilità penale delle persone giuridiche, eliminando così completamente qualunque limite alla perseguibilità degli enti giuridici. Il Belgio prevede, all'art. 5 del c.p., una clausola abbastanza vaga, laddove stabilisce un titolo di responsabilità penale a carico delle persone giuridiche per quelle infrazioni “che i fatti concreti dimostrano essere stati commessi per suo conto”, cioè per conto delle persone giuridiche. Infine la Spagna, in base all'art. 129 c.p., attribuisce al giudice monocratico, o al tribunale, la facoltà di irrogare pene accessorie, quali la “chiusura dell'impresa, a carattere definitivo o temporaneo (...), la dissoluzione della società, dell'associazione o fondazione, la sospensione delle attività (...)”.

Per quanto riguarda l'istituzione di un Centro nazionale di contrasto della pedopornografia diffusa a mezzo Internet, la nuova legge italiana risulta essere all'avanguardia su questo fronte, dato che tale tipo di entità, non risulta presente nella quasi totalità dei paesi esaminati ad eccezione della Francia dove è attivo l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC), istituito presso il Ministero dell'interno, in seno alla Direzione Centrale della Polizia Giudiziaria, che si avvale di un sito per la protezione dei minori nella lotta contro la pedopornografia voluto dai Ministeri dell'Interno, della Giustizia, della Difesa, della Gioventù e della Famiglia su decisione governativa adottata in seno al Consiglio di Sicurezza del 13 novembre 2000.

⁸ Nell'ordinamento anglosassone l'imputato è perseguibile per "summary conviction", procedimento previsto per i reati meno gravi, alternativo al processo per "conviction on indictment", cioè il procedimento previsto per i reati più gravi, in cui il processo è realizzato davanti ad una giuria.

Nel Regno Unito risulta essere presente un'unità di indagine e contrasto composta dai membri del National Crime Squad, chiamata Pedophile on line investigation team (Pilot), attività cui si affianca, sempre su iniziativa della National Crime Squad, la gestione di un database, ChildBase, che raccoglie informazioni sugli abusanti e sugli aggressori.

Un Polonia, il NIFC Hotline (National Initiative for Children Hotline), istituito presso il Research and Academic Computer Network, riceve, raccoglie e valuta il materiale pedopornografico presente on-line e attiva i canali di intervento più opportuni in base a quanto disposto dalla legislazione polacca.

Gli esempi riportati sono organismi più che altro concentrati sugli aspetti investigativi e di quantificazione numerica del fenomeno, cioè più simili all'unità della Polizia di Stato italiana impegnata sulla repressione della pedopornografia on-line, piuttosto che al Centro nazionale, così per come questo viene descritto nel testo della legge. Questo Centro, oltre a raccogliere tutte le segnalazioni provenienti da soggetti pubblici e privati e dall'unità di polizia, anche straniera, impegnati nella lotta alla pornografia minorile a mezzo Internet, appare predisposto alla gestione di una rete di contrasto finanziario di tipo integrato, che coinvolge l'Ufficio italiano cambi, le banche e le Poste italiane S.p.A. per le attività di intermediazione finanziaria da questa svolte; alla segnalazione dei siti, attraverso la stesura di liste di siti pedopornografici ed a cui i fornitori di connettività alla rete Internet dovrebbero proibire l'accesso e alla raccolta delle segnalazioni degli "internet provider" relative a imprese, e soggetti che a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico e comunicare a questo ogni tipo di informazione relativa ai contatti con tali imprese o soggetti.

Inoltre, dalla comparazione delle legislazioni nazionali non risulta la presenza di disposizioni specifiche relative a misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico, così come esse sono state delineate nella nuova legge, rappresentanti quindi un altro elemento innovativo del contenuto della legge stessa.

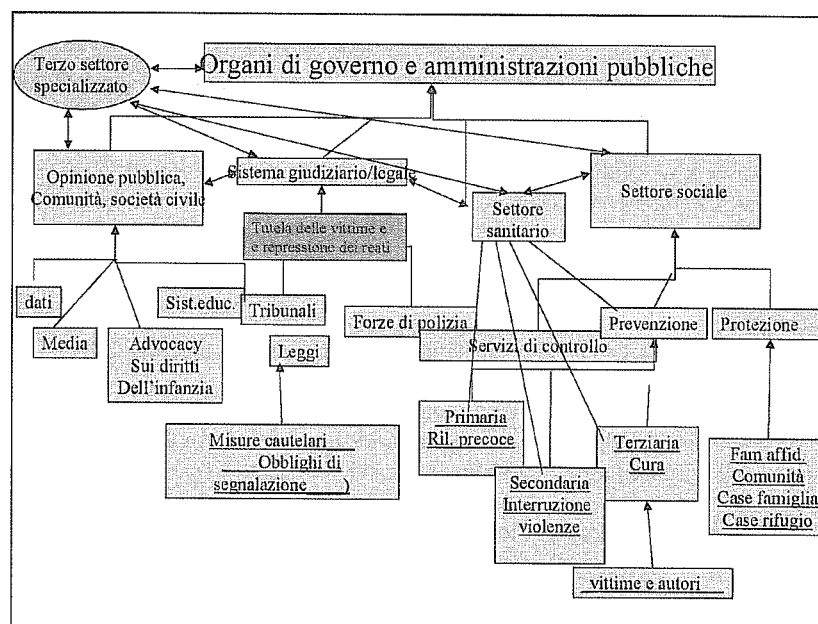
Concludendo, la nuova norma recepisce in anticipo la Decisione quadro del Consiglio europeo sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. Inoltre, eliminando il riferimento al dolo specifico, presente nella precedente formulazione del reato di pedopornografia e sostituendolo con l'elemento del dolo generico, facilita l'individuazione del reato stesso, poiché questo viene a configurarsi con il realizzarsi della condotta prevista dalla fattispecie base, vale a dire il coinvolgimento del minore nel processo di realizzazione del materiale pedopornografico, rendendo, di conseguenza, più agevole la tutela del minore stesso.

Tuttavia, dalla comparazione realizzata si comprende agevolmente che la nuova norma rappresenta, nel panorama europeo, un documento quasi unico nel suo genere in quanto va oltre le richieste formulate dalla Direttiva quadro, proponendosi come documento precursore di strategie di contrasto e di repressione della pedopornografia. In modo particolare, attraverso l'istituzione del Centro nazionale di contrasto, la legge intende potenziare i controlli sulla diffusione del materiale pedopornografico, obbligando così gli internet providers a segnalare le imprese e i soggetti che a qualunque titolo diffondono, distribuiscono o commerciano questo materiale. Il Centro nazionale di contrasto provvede, inoltre, alla creazione e all'aggiornamento di un elenco di siti che diffondono materiale pedopornografico via Internet e attraverso altre reti di comunicazione grazie alle segnalazioni degli internet providers, degli organi di polizia, anche stranieri, e dei soggetti pubblici e privati. Tale elenco rappresenterebbe il primo tentativo italiano di creare una lista di siti attestanti lo sfruttamento sessuale di minori per fini commerciali e sulla base di questo, la stessa legge obbliga i fornitori di connettività a impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale. Non si tratta delle uniche misure di contrasto delineate, infatti, la legge centra il cuore del fenomeno, mirando a colpire l'interesse monetario che lo muove. Pertanto, mette a punto delle misure finanziarie che coinvolgendo gli istituti di credito e di intermediazione monetaria, attraverso i quali i pagamenti via Internet vengono effettuati, individua consumatore finale e beneficiario ultimo del corrispettivo in denaro. In tal modo, fa uscire dal totale anonimato coloro che diffondono materiale pedopornografico a fini commerciali attraverso la rete Internet e consente l'individuazione del reo, facendo di Internet un mezzo meno sicuro per tali tipi di commercio illegale.

3. LE LINEE STRATEGICHE ADOTTATE NEI SETTORI EDUCATIVO, SANITARIO, SOCIALE, DELLE COMUNICAZIONI E DELLA GIUSTIZIA

Le direttrici principali delle iniziative realizzate dal Governo si mantengono quelle individuate nella precedente ricognizione, ovvero:

- prevenzione, in termini di promozione dei diritti dell'infanzia e di creazione di condizioni di benessere che disinneschino i fattori di rischio da cui possono insorgere condizioni di abuso e sfruttamento sessuale;
- protezione e assistenza, attraverso la messa a disposizione di risorse economiche e strumentali per il rafforzamento della rete di servizi e la realizzazione di iniziative specifiche;
- repressione dei reati, attraverso azioni di indagine e di contrasto della criminalità realizzate a livello nazionale, europeo e internazionale.



Tali linee direttrici sono ormai solchi sicuri entro i quali gli attori istituzionali, del Terzo settore e della società civile investono conoscenze e competenze professionali sempre più specializzate e d'alto livello; sperimentano nuove modalità d'intervento e nuovi servizi e danno attuazione, anche affrontando significativi ostacoli, alla normativa vigente. Il confronto con altre esperienze in corso a livello europeo e internazionale, reso possibile, come sarà illustrato successivamente, grazie alla partecipazione italiana a gruppi di lavoro sopranazionali e a riunioni intergovernative ha dimostrato, e conferma, che l'Italia occupa una posizione d'avanguardia grazie ad un moderno sistema di norme e al lavoro sul campo degli operatori e delle operatrici dei tanti settori coinvolti. Certamente, permangono difficoltà di piena attuazione delle norme, incertezze rispetto alla continuità nel tempo degli interventi e inadeguatezze nelle procedure giudiziarie e di tutela (che talvolta pongono anche il rischio di una rivittimizzazione istituzionale dei bambini e delle bambine coinvolti), di questo daremo atto nell'illustrare gli esiti della ricognizione, tuttavia è necessario anche sottolineare gli aspetti positivi e sollecitare il riconoscimento e la messa in circolazione delle buone prassi raggiunte.

3.1. LA PREVENZIONE COME INFORMAZIONE E FORMAZIONE: UN IMPEGNO PRIMARIO

In questi anni la scuola ha dato il proprio contributo a processi di coordinamento multisettoriale e interistituzionale e ha realizzato numerosi progetti di sensibilizzazione e di formazione sul problema degli abusi con il coinvolgimento degli operatori socio sanitari e del privato sociale, la maggior parte di questi ultimi ha carattere di prevenzione primaria e sono rivolti alla generalità dei soggetti che si muovono all'interno del mondo formativo e scolastico (insegnanti, studenti e studentesse, genitori, operatori scolastici). Tali complesso di attività s'inserisce nel processo di riforma sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, avviatosi con l'approvazione della Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", dalla riforma del titolo V della Costituzione (legge costituzionale n. 3/2001) e con la più recente legge n. 53/2003 di riforma del sistema educativo.

Le tipologie d'azione che vedono protagonista il mondo della scuola sono prevalentemente:

- stipula di protocolli interistituzionali e multisettoriali;
- partecipazione alla co-gestione di organismi di raccordo interistituzionale;
- partecipazione alla creazione di strutture di monitoraggio (osservatori, gruppi di lavoro) e all'elaborazione di strumenti per la rilevazione;
- percorsi educativi con bambini, bambine e adolescenti;
- attivazione di iniziative di sensibilizzazione nei confronti di docenti e genitori al fine di far conoscere la rete dei servizi da attivare in caso di necessità;
- organizzazione di percorsi di formazione per dirigenti, insegnanti e operatori scolastici.

Rispetto al tema delle scuole a rischio l'attuale CCNL 2002-2005 del comparto scuola ha collocato in un'unica previsione normativa le situazioni territoriali in relazione al contesto socioculturale e al disagio economico e ha ricondotto in un solo quadro concettuale di riferimento gli obiettivi di lotta all'emarginazione scolastica.

Le risorse finanziarie stanziare per questi progetti ammontano complessivamente a 53.195.060,00 euro per anno. Il MIUR annualmente, dopo averne dato informazione preventiva alle OO.SS., suddivide le risorse finanziarie tra gli uffici scolastici regionali, utilizzando indicatori di carattere sociale e di disagio economico.

A livello centrale, la Direzione generale per lo studente del Dipartimento per l'Istruzione sta realizzando un portale gestionale di monitoraggio, che consentirà di accedere ad una banca dati contenente tutte le informazioni relative alle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche, in particolare nel campo dell'educazione alla salute. La sperimentazione è stata avviata in cinque province, ma entro i prossimi mesi sarà estesa a tutto il territorio nazionale. Tale iniziativa potrà rafforzare l'opera di verifica della progettazione in corso a livello locale sui temi del maltrattamento e dell'abuso all'infanzia, che il Ministero aveva già svolto nel 2003 allo scopo di mappare esperienze e buone pratiche per la prevenzione del fenomeno. Una rassegna sistematica supporterà la crescita di consapevolezza rispetto al problema da parte della scuola, aiutando gli insegnanti a trovare le forme migliori di intervento. Il grave malessere che colpisce i minori abusati è spesso vissuto nel silenzio e gli operatori scolastici, qualsiasi sia il loro ruolo all'interno dell'istituzione, e pur praticando professionalmente l'esercizio dell'osservazione, si possono trovare, infatti, a non saper affrontare in modo adeguato le situazioni concrete e in difficoltà nello scegliere la soluzione più idonea e il comportamento da assumere.

Il Ministero dell'istruzione ha sostenuto anche la realizzazione di una ricerca di secondo livello sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, la cui finalità è stata quella di costruire un quadro di conoscenze sistematico sulle differenti problematiche che caratterizzano la condizione dei minori nella realtà contemporanea per delineare strategie adeguate a promuovere lo sviluppo di bambini e giovani in quanto persone e membri attivi della società. Nell'illustrare la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella società italiana, una particolare attenzione è stata dedicata alle situazioni di disagio sociale (povertà, ineguaglianza, discriminazione) e agli episodi di criminalità, di bullismo e di violenza agita o subita. Il tema è presente anche nella parte volta a rappresentare la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza

nella famiglia, che affronta anche il problema della presenza di disagio psicosociale e di violenza. Uno spazio di ascolto e di valorizzazione della partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse alla definizione di una strategia di lotta all'abuso e allo sfruttamento, anche da parte di coetanei, potrebbe essere rappresentato dal forum nazionale delle associazioni studentesche, istituito con decreto ministeriale 11 luglio 2002, n. 79; analoga funzione consultiva e di confronto su tali temi potrebbe avere il forum nazionale delle associazioni dei genitori creato con decreto ministeriale 18 febbraio 2002, n. 14 con il fine di favorire il dialogo e lo scambio di informazioni fra il Ministero e le realtà associative dei genitori.

Ad obiettivi di prevenzione primaria e di rilevazione precoce delle situazioni d'emarginazione sociale e culturale, che possono rendere più vulnerabile un minore innanzi a richieste e comportamenti abusivi e di sfruttamento sessuale, potrebbe rispondere anche l'Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri creato dal Ministero per promuovere e sostenere i programmi d'integrazione realizzati in collaborazione con realtà istituzionali e del terzo settore. Nell'ultimo quinquennio la presenza di alunni e alunne stranieri è diventata, infatti, una realtà diffusa, che si è estesa dalle città medio/grandi del Centro-nord anche ai contesti urbani e rurali di piccole dimensioni. Le statistiche disponibili configurano un fenomeno in rapida evoluzione, non tanto come dato quantitativo assoluto, bensì come ritmo di crescita che da un anno all'altro registra un incremento percentuale medio pari al 22-23%⁹. L'impatto culturale, relazionale, emotivo del rapporto con questi bambini e bambine e le loro famiglie costituisce non solo una sfida rispetto all'integrazione, ma anche alla capacità di leggere le richieste d'aiuto e i segnali di disagio che questi minori possono esprimere senza che gli adulti loro vicini siano resi ciechi e sordi da pregiudizi di tipo ideologico e culturale ("è normale che i bambini vadano a lavorare presto in quelle comunità", "è normale che si usino punizioni fisiche ricorrenti, nei loro paesi si fa così", "queste ragazzine straniere sono sessualmente più precoci: è normale la loro promiscuità sessuale" sono alcuni luoghi comuni che si odono pronunciare anche all'interno della scuola).

La scuola può essere un agente di osservazione anche di una particolare forma di violazione dell'integrità fisica e psichica delle minori di nazionalità straniera: le mutilazioni genitali femminili. Problemi di salute ricorrenti, il temporaneo e improvviso allontanamento da scuola con rientro nei paesi d'origine di bambine, in particolare somale, dai cinque ai dodici anni, possono costituire campanelli d'allarme cui prestare attenzione, mentalizzando la possibilità che dietro tali manifestazioni si celino casi che vedono le bambine costrette a sottomettersi a mutilazioni rituali.

Sul fronte del Piano nazionale antipedofilia, il Ministero dell'Istruzione ha sostenuto direttamente lo sviluppo del numero 114 Emergenza Infanzia, attraverso la diffusione di una circolare diretta ai direttori degli Uffici scolastici regionali di Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Sicilia. Si è inteso così sensibilizzare la dirigenza regionale, e di conseguenza quella locale, all'utilizzo del 114 poiché la scuola rappresenta un osservatorio privilegiato delle tematiche trattate dal numero d'emergenza, ed è quindi uno dei contesti principali nei quali è necessario informare, costruire cultura e prevenzione per un corretto utilizzo del servizio. In particolare, si è voluto sostenere la campagna di sensibilizzazione mediante la distribuzione di materiale informativo presso le scuole e l'organizzazione d'incontri d'approfondimento con gli insegnanti.

Una Polizia di prossimità al servizio di bambini, bambine e adolescenti

Anche il Ministero dell'Interno appare costantemente impegnato nell'adozione di iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla diffusione di informazioni. Nel periodo in esame una cura particolare è stata dedicata alla comunicazione via Internet. Allo scopo di migliorare e potenziare le prestazioni del sito Internet gestito dalla Polizia di Stato www.bambiniscomparsi.it (che fa parte del network dell'ICMEC - International Center for Missing and Exploited Children) è stata progettata ed attuata una rivisitazione dei contenuti e della composizione grafica del sito con l'intenzione di renderlo più fruibile, di pronta consultazione e al servizio della collettività. Sono state inserite nuove pagine web dedicate ai più piccoli, con i

⁹ Il Ministero dell'Istruzione ha stimato le tendenze di crescita sino al 2020 secondo due scenari: un'ipotesi più contenuta che quantifica una presenza di circa 555 mila alunni d'altra nazionalità; e un'ipotesi più ampia che arriva a stimare più di 720 mila bambini e ragazzi stranieri. Quest'ultima ipotesi prevede incrementi significativi nei prossimi 4/5 anni. L'andamento dei dati più recenti sembrano confermare l'avverarsi dell'ipotesi più consistente.